

ORDINANZA

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'[art. 380 bis](#) c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la "falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli [artt. 1, 2 e 3](#) del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, all'[art. 2697](#) c.c., agli [artt. 50 e 53](#) del TUIR in relazione all'[art. 360](#), n. 3, c.p.c., per non avere la C.T.R. "considerato che il diritto al rimborso IRAP, nel caso di dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione, espliciti congiuntamente anche incarichi di componente di organi di controllo di società e di componente di organi di amministrazione di enti di categoria, svolgendo sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale sono coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, spetta, con onere probatorio al riguardo posto in capo al contribuente, solo allorquando sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame".

2. Nel controricorso si sottolinea che la contribuente svolgeva la propria attività professionale di dottore commercialista "principalmente in forma associata presso il proprio studio in Torino" (associazione professionale Boidi & Partner's, che ha versato l'IRAP quale soggetto autonomo d'imposta) ed "anche alcune attività in proprio" (sindaco di società, componente di organi di amministrazione e di controllo di società ed enti di categoria), "senza l'ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore e con l'utilizzo di limitatissimi beni strumentali", come da copia libro cespiti ammortizzabili allegata in 1° grado (pag. 2 controricorso).

3. Il motivo è manifestamente infondato.

4. Nella sentenza impugnata si dà atto che la contribuente aveva sottolineato come "lo studio associato di cui essa faceva parte svolgeva attività di consulenza in materia fiscale e societaria e i relativi proventi venivano regolarmente assoggettati ad IRAP", mentre "la richiesta di rimborso atteneva unicamente all'attività svolta in forma individuale", quale "componente di organi di controllo e di amministrazione", sicché "il caso in esame risulta perfettamente inquadrabile nello schema esonerativo delineato" dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, "atteso che la contribuente non si avvale di dipendenti ed utilizza beni strumentali minimi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività".

4. La C.T.R. ha altresì respinto l'eccezione per cui i redditi in contestazione andrebbero "attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo", poiché l'attività sindacale risultava "svolta non nell'ambito dell'organizzazione ma separatamente ed individualmente", in assenza del presupposto impositivo ai fini IRAP della autonoma organizzazione.

5. Un simile *decisum* non integra l'*error in iudicando* dedotto dall'Agenzia delle entrate, ma si pone in continuità con l'orientamento di questa Corte, che anche di recente (Cass. ord. n. [4246/16](#)), ha richiamato i seguenti principi *in subiecta materia*: a) "non ha diritto al rimborso dell'IRAP il commercialista che, nello svolgimento dell'attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale" (Cass. n. [15803/11](#)); b) "il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all'IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa" (Cass. nn. 4959/09,

10594/07; conf.. Cass. n. 3676/07 per l'attività di consulente); c) "è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione, espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame", stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. n. 3434/2012).

6. Quest'ultimo precedente è particolarmente significativo perché reso in fattispecie analoga a quella in esame, in cui la C.T.R. aveva accertato che l'attività di amministratore, revisore e sindaco di società, veniva svolta "senza avvalersi di particolari mezzi e collaboratore" - quindi in assenza di un'autonoma organizzazione - e la ricorrente Agenzia delle Entrate non aveva addotto elementi probatori contrari rispetto all'assunto del contribuente, condiviso dai giudici di appello, limitandosi a dedurre che anche l'attività in contestazione era svolta dal professionista, dottore commercialista, presso uno "studio professionale" ciò che tuttavia non è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della "autonoma organizzazione", necessaria per l'assoggettamento ad IRAP dei relativi compensi (cfr. Cass. n. 4246/16 cit).

7. Nel caso di specie il giudice d'appello, conformandosi ai principi richiamati, ha ritenuto, con congrua motivazione, che l'attività in discussione fosse svolta: a) singolarmente e separatamente da quella espletata all'interno dell'associazione professionale; b) senza ricorrere ad un'autonoma struttura organizzativa.

8. In ultima analisi, alla luce di quanto illustrato, emerge anche che, sotto la veste della denunciata violazione di legge, l'amministrazione ricorrente finisce per contestare le valutazioni in fatto operate dal giudice *a quo*, in vista di una revisione del giudizio di merito che però non è consentita in questa sede (*ex plurimis*, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14); principio, questo, di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di IRAP, nel senso che l'accertamento del "requisito della autonoma organizzazione ... spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato" (Cass. S.U. 10 maggio 2016, n. 9451).

9. In conclusione il ricorso va rigettato, senza che tuttavia sussistano i presupposti per la condanna alle spese, che vanno conseguentemente compensate tra le parti, essendo recenti gli approdi nomofilattici di cui sopra si è dato conto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.